

PERDITA DI CHANCE

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 11058 del 27 aprile 2025

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Incarichi dirigenziali nella P.A. - Obbligo di adottare i provvedimenti organizzativi interni finalizzati al relativo conferimento - Violazione - Azione di adempimento - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno da perdita di chance - Sussistenza - Presupposti - Riparto dell'onere della prova.

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

La violazione dell'obbligo della P.A. di adottare i provvedimenti organizzativi interni finalizzati al conferimento di incarichi dirigenziali legittima il dipendente interessato ad agire non già per il relativo adempimento ma unicamente per il risarcimento del danno (liquidabile in via equitativa dal giudice) conseguente alla perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione e l'indennità di risultato, essendo egli tenuto, a tal fine, ad allegare la fonte del proprio diritto e l'inadempimento della controparte (cui compete, per converso, l'onere di provare che l'inadempimento è derivato da causa ad essa non imputabile), nonché a provare - anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità - l'esistenza di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlativo nesso causale, inteso in modo da ricomprendere nel detto risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale dell'inadempimento, secondo il principio della c.d. regolarità causale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 21931 del 2024 Rv. 672135-01, N. 10030 del 2015 Rv. 635389-01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 25442 del 23 settembre 2024

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Procedura concorsuale illegittima - Risarcimento del danno da perdita di chance - Individuazione del danno - Prova del nesso causale tra inadempimento datoriale e danno - Contenuto - Pari probabilità, per tutti i concorrenti, di conseguire il risultato atteso - Esclusione.

Il risarcimento del danno da perdita di chance conseguente a procedura concorsuale illegittima deriva dall'elevata probabilità di esito vittorioso della selezione, sicché la prova del nesso causale tra inadempimento datoriale e danno deve assumere connotati prossimi alla certezza, e non può essere quindi desunta dalle pari probabilità di tutti i concorrenti di conseguire il risultato atteso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 37002 del 2022 Rv. 666307-01, N. 11165 del 2018 Rv. 648187-01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 21931 del 02 agosto 2024

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Diritto alla mobilità - Mancata attivazione della procedura - Risarcimento del danno da perdita di chance - Sussistenza - Liquidazione - Criteri e parametri.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, **il dipendente interessato ad una procedura di mobilità illegittimamente omessa può chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance**, da liquidarsi tenendo conto - come parametri di riferimento di un giudizio equitativo e in proporzione alla consistenza della probabilità che la procedura avrebbe avuto esito positivo - delle perdite patrimoniali e del mancato guadagno correlati al non conseguimento del transito alla P.A. di destinazione, fra cui deve ricomprendersi anche la perdita dell'indennità di posizione eventualmente spettante presso tale P.A.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226 Massime precedenti Vedi: N. 18568 del 2024 Rv. 672067-01, N. 1884 del 2022 Rv. 663644-01, N. 13483 del 2018 Rv. 648741-01

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 18568 dell'08 luglio 2024

IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Lavoratore socialmente utile - Illegittima sospensione delle liste di mobilità - Impossibilità di accedere alla procedura di stabilizzazione - Danno da perdita di chance pretensiva - Sussistenza - Criterio di liquidazione - Fattispecie.

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

L'illegittima sospensione delle liste di mobilità, a cui consegua il mancato inserimento del lavoratore socialmente utile nel progetto che gli avrebbe consentito l'accesso alla procedura di stabilizzazione, **determina un danno da perdita di chance pretensiva**, che deve essere risarcito rapportando le somme non percepite alla probabilità statistica di verifica dell'occasione perduta. (Nel caso di specie, la S.C., in parziale accoglimento del ricorso del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha cassato la sentenza della Corte d'appello che, riconoscendo alla lavoratrice tutte le somme dovute a titolo retributivo e contributivo, aveva liquidato il risarcimento del danno da mancata stabilizzazione, anziché da perdita della relativa chance).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226 Massime precedenti Vedi: N. 1884 del 2022 Rv. 663644-01, N. 13483 del 2018 Rv. 648741-01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 25910 del 05 settembre 2023

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Danno da perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno - Nesso causale tra condotta e perdita delle possibilità lavorative future - Prova presuntiva - Ammissibilità - Fattispecie.

In tema di danno da **perdita di chances patrimoniali di futuro guadagno**, la **prova** del nesso causale tra la condotta e la perdita delle possibilità lavorative future può essere fornita **anche per presunzioni**. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato a una trentaquattrenne, che svolgeva l'attività di "ragazza-immagine", il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chances conseguente all'imperita esecuzione di un intervento di mastectomia bilaterale con contestuale ricostruzione del seno, omettendo di attribuire valenza presuntiva, ai fini della relativa prova, all'ottenuto riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 67%, nonché alle ulteriori risultanze istruttorie che avevano confermato la collaborazione della donna con un'agenzia di modelle).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056 Massime precedenti Vedi: N. 19922 del 2023 Rv. 668144 - 02, N. 28993 del 2019 Rv. 655791 - 01, N. 2261 del 2022 Rv. 663862 - 02, N. 6488 del 2017 Rv. 643410 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 7110 del 09 marzo 2023

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Graduazione delle funzioni - Inadempimento della P.A. - Risarcimento del danno da perdita di "chance" - Liquidazione del danno in via equitativa - Ammissibilità - Oneri di allegazione del lavoratore - Prova presuntiva - Ammissibilità.

Il danno subito dal dirigente medico della sanità pubblica per perdita della "chance" di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione (conseguente all'inottemperanza della P.A. all'obbligo di procedere alla graduazione delle funzioni ed alla pesatura degli incarichi) **è suscettibile di liquidazione equitativa** quando il dipendente allega l'esistenza del pregiudizio e fornisce, anche mediante presunzioni o secondo parametri di probabilità, la prova dei suoi elementi costitutivi e, cioè, di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727 Massime precedenti Vedi: N. 6488 del 2017 Rv. 643410 - 01, N. 1884 del 2022 Rv. 663644 - 01, N. 26694 del 2017 Rv. 646151 - 01

Cass. Civ. Sez. L - Sentenza n. 7110 del 09 marzo 2023

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Dirigenza medica - Graduazione delle funzioni - Obbligo di provvedere della P.A. - Violazione - Conseguenze - Risarcimento del danno da perdita di "chance" - Oneri di allegazione del lavoratore - Oneri di prova del datore.

In tema di dirigenza medica, **l'obbligo della P.A. di attivare e completare il procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi** non viene meno né per il mancato rispetto dei termini endoprocedimentali relativi alla fase di consultazione sindacale, né per l'omessa conclusione delle trattative, **ma la sua violazione non legittima il dirigente medico interessato a chiedere l'adempimento di tale obbligo, bensì a domandare giudizialmente il risarcimento del danno per perdita della "chance"** di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, allegando la fonte legale o convenzionale del proprio diritto e l'inadempimento del datore di lavoro, sul quale grava l'onere di provare i fatti estintivi o impeditivi della pretesa oppure la non imputabilità dell'inadempimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 24, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 51, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 53, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 54, Contr. Coll. 05/12/1996 art. 55, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 39, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 24, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218 Massime precedenti Vedi: N. 13685 del 2019 Rv. 654047 - 01, N. 37004 del 2022 Rv. 666620 - 0

Cass. Civ. Sez. L - Ordinanza n. 37002 del 16 dicembre 2022

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Atto di conferimento di incarichi dirigenziali - Procedura di nomina illegittima - Danno da perdita di "chance" - Impossibilità di conseguire il risultato sperato - Rilevanza in una successiva procedura collegata alla prima - Ammissibilità.

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di **illegittimità dell'atto di conferimento di un incarico dirigenziale, il candidato escluso**, al fine di conseguire il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di "chance" - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, bensì un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - **ha l'onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la condotta illecita ha impedito la concreta realizzazione di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato**, il quale non è limitato alla sola procedura

concorsuale nella quale si è verificata l'illegittimità, ma può riguardare anche una **successiva procedura** collegata alla prima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 1 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 6485 del 2021 Rv. 660630 - 02, N. 6488 del 2017 Rv. 643410 - 01, N. 1884 del 2022 Rv. 663644 - 01